



COMUNE DI CASALE MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 82

del 02.12.2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023.
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventidue** addi **due** del mese di **dicembre** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze del Comune di Casale Marittimo, convocata con appositi avvisi, consegnati nei termini di legge, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

MANZI CLAUDIA	P
MALOSI FABIO	P
STACCIOLI LEONARDO	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

In relazione alla delibera di G.C. n. 23 del 28.03.2022 i lavori della Giunta Comunale possono svolgersi con componenti in videoconferenza.

Sindaco, Assessore Fabio Malossi, Assessore Leonardo Staccioli presenti in videoconferenza.

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Leso la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa **MANZI CLAUDIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 C.1 del D. Lgs. n. 267/00, hanno espresso parere:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica
Il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la responsabilità contabile

Oggetto: Determinazione tariffa imposta di soggiorno 2023. Approvazione.

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Richiamato il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto l'art. 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che dispone:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Dato atto che il comma 3 del sopracitato art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita testualmente:

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Dato atto che il regolamento attuativo previsto dall'art. 4 comma 3, del D.Lgs. 23/2011 non è stato ancora emanato e che pertanto per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

Visto che la Regione Toscana, con Decreto n. 2994 del 06/03/2018 ha iscritto il Comune di Casale Marittimo (PI) nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/11/2019;

Preso atto che l'art. 1 comma 3 del citato Regolamento Comunale dispone che il periodo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e le relative tariffe vengano deliberate dall'Amministrazione Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione (art. 4 comma 1 del Regolamento Comunale in materia di Imposta di soggiorno);

Ricordato inoltre che la Regione Toscana ha approvato la legge n. 86 del 20 dicembre 2016 "Testo unico del sistema turistico regionale" così come modificata per effetto della Legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018;

Considerato che il sopra richiamato Testo unico del sistema turistico regionale a cui ha fatto seguito il Regolamento di attuazione dello stesso (Regolamento del 7 agosto 2018, n. 47/R), ha introdotto molteplici novità di carattere normativo ed economico nella disciplina del sistema organizzativo del turismo, delle strutture turistiche ricettive, nonché delle imprese e professioni turistiche, allo scopo

di realizzare una maggiore organicità della disciplina, regolamentando, tra l'altro, la tipologia del "bed & breakfast" (art. 56) e le locazioni turistiche (art. 70);

Tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 per quanto concerne l'Imposta di Soggiorno;

Dato atto che le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 così come convertito in legge nonché le norme contenute nel "Testo unico del sistema turistico regionale" (legge Regionale n. 86 del 20 dicembre 2016 così come modificata per effetto della legge Regionale n. 24 del 18 maggio 2018), sono state recepite nel Regolamento di applicazione dell'Imposta di Soggiorno approvato con atto del C.C. N. 37 del 27/11/2019;

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di dare ulteriore impulso agli interventi a favore del turismo, della manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali;

Rilevato che per assicurare adeguati servizi e standard di qualità è necessario procurarsi in proprio, ovvero attraverso gli introiti dell'Imposta di Soggiorno, i mezzi finanziari destinati ai suddetti interventi;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno vigente, ad individuare il periodo di applicazione dell'imposta dal 1 marzo al 31 ottobre nonché ad approvare una tariffa di imposta unica pari ad euro 1,00 (uno) da applicarsi a tutte le strutture ricettive presenti nel territorio comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente resi

DELIBERA

1. Di determinare la tariffa unica dell'imposta di soggiorno per il Comune di Casale Marittimo pari ad euro 1,00 (uno) da applicarsi a tutte le strutture ricettive presenti nel territorio comunale, per il periodo intercorrente dal 1 marzo al 31 ottobre 2023;
2. Di specificare che la tariffa unica si applica per ogni giorno di soggiorno, secondo le modalità di cui al regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno approvato con delibera del consiglio comunale n. 37 del 27/11/2019;
3. Di designare il Dott. Pacchini Tiziano, quale funzionario responsabile dell'Imposta di Soggiorno;
4. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto funzionario responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo;
5. Di trasmettere copia autentica della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle forme ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.
6. Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO : Determinazione tariffa imposta di soggiorno 2023. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Tiziano Pacchini)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

**LA RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. Tiziano Pacchini)**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MANZI CLAUDIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA LESO

- x Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- x Trasmessa in copia ai capigruppo (Prot. n. 6593 del 22.12.2022)

Casale Marittimo, 22.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA LESO

// La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

/ x / La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA LESO

AUTENTICA COPIE

Copia conforme all'originale emesso da questo ente, composto di n.

___ **pagine**

_____ **li** _____

Il Responsabile